



Regolamento Albo dei Pubblici Dipendenti

Approvazione: Delibera di Consiglio verbale n° 15 del 30 .09.2011 punto 5 o .d.g.

Regolamento Albo dei Pubblici Dipendenti

Art. 1

E' istituito "l'Albo dei Pubblici Dipendenti", annesso all'Albo dei Geometri, al quale potranno essere iscritti tutti i geometri dipendenti dello Stato o di altri Enti pubblici, nonché degli Enti privatizzati che conservino rapporto di lavoro pubblico, che siano in possesso del diploma di geometra, oppure in possesso di Laurea triennale nella classi 4- 7 -8 -21, conseguita a seguito di specifiche convenzioni stipulate tra gli Organismi di Categoria e le strutture Universitarie, come previsto dal DPR 328/2001 e che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi della L.75/85.

Per poter ottenere l'iscrizione del Geometra nell' l'Albo dei Pubblici Dipendenti, oltre a documentare il possesso dei sopra indicati requisiti, dovrà essere prodotto un certificato dell'Amministrazione di appartenenza, attestante lo status di pubblico impiego, il ruolo professionale d'appartenenza e la qualifica tecnica rivestita.

Art. 2

I geometri iscritti nell'Albo dei Pubblici Dipendenti non possono svolgere la libera professione e pertanto verrà loro consegnato un timbro con indicante il nominativo, il numero progressivo di iscrizione nell'Albo dei Pubblici Dipendenti e l'Amministrazione di appartenenza. Essi potranno svolgere attività professionale nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, anche ai sensi dell'art. 17, 3° comma della L. 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dall'art. 5 sexies della L. 216/95 e dell'art. 98 della Costituzione.

Art. 3

I geometri iscritti nell' l'Albo dei Pubblici Dipendenti, in riferimento all'attuale legislazione professionale, non partecipano alle elezioni per i Consigli dei Collegi Provinciali, né possono concorrere a cariche negli stessi.

Essi verseranno al Collegio un contributo annuale per la gestione dell' l'Albo dei Pubblici Dipendenti pari al 50% della quota dell'iscritto ordinario.

Alla prima iscrizione dovrà essere versata una quota *pari a* € 350,00.





Art. 4

Il geometra iscritto all' Albo dei Pubblici Dipendenti si impegna a comunicare al Collegio ogni variazione dei dati personali a mezzo di raccomandata a/r, entro trenta giorni successivi alla variazione stessa; in particolare si impegna a comunicare tempestivamente:

- dimissioni del dipendente;
- trasferimento ad altro Ente;
- cambio di status, qualifica e mansioni.

In caso di accertata omissione, il Collegio è autorizzato ad instaurare le procedure di cancellazione dall' l'Albo dei Pubblici Dipendenti.

Art. 5

Il Consiglio del Collegio provinciale verifica l'Albo dei Pubblici Dipendenti almeno una volta l'anno al fine di provvedere, a seguito di comunicazioni dell'interessato, agli eventuali aggiornamenti.

Art. 6

I geometri già iscritti all'Albo Ordinario, qualora diventassero dipendenti dello Stato o di altri Enti Pubblici o Privatizzati, su loro istanza, potranno essere iscritti nell'Albo dei Pubblici Dipendenti o viceversa. Se l'iscritto avesse già ottemperato al pagamento della quota di iscrizione all'Albo Ordinario potrà richiedere il trasferimento nell'Albo dei Pubblici Dipendenti senza ulteriori oneri riferiti alla 1^a iscrizione.

Art. 7

I geometri già iscritti nell'Albo dei Pubblici Dipendenti, che a seguito della variazione del loro status, volessero iscriversi all'Albo Ordinario, dovranno integrare sia la quota di iscrizione che la quota *una tantum* prevista dal Consiglio per gli iscritti ordinari.

Art. 8

I geometri iscritti all'Albo dei Pubblici Dipendenti usufruiranno di tutti i servizi offerti dal Collegio (rivista, circolari, dispense anche su supporto informatico ect.), beneficeranno delle attività offerte gratuitamente agli iscritti all'Albo Ordinario ed infine avranno gli stessi diritti degli iscritti ordinari per la frequenza ai Corsi di Aggiornamento Professionale e per tutte le altre iniziative in tema di aggiornamento e formazione continua con eventuale attribuzione di crediti formativi.

